

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 7/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

attesa la fusione per incorporazione della S.p.A. Istituto Luce in Cinecittà Holding S.p.A. che ha dato vita alla Società unica denominata Cinecittà Luce S.p.A. in data 11 maggio 2009;

visto il bilancio della Società suddetta relativo all'esercizio 2010, nonché le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. Agostino Chiappiniello e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per l'esercizio finanziario 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze — oltre che dei bilanci con gli atti di corredo — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 con gli atti di corredo di Cinecittà Luce S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

ESTENSORE

Agostino Chiappiniello

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DI CINECITTÀ LUCE S.P.A. (GIÀ CINE-
CITTÀ HOLDING S.P.A.) PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. – Cinecittà Luce S.p.A.. La normativa di base e l'oggetto sociale	»	14
2. – L'organizzazione di Cinecittà Luce S.p.A.	»	16
3. – La composizione del Gruppo	»	18
4. – Le direttive ministeriali emanate e l'attività svolta nell'anno 2010	»	19
5. – Il bilancio di Cinecittà Luce S.p.A. per l'esercizio 2010 ..	»	27
6. – Considerazioni conclusive	»	33

PAGINA BIANCA

Premessa

L'esercizio 2010 si è prevalentemente caratterizzato per la completa integrazione della società oggetto della fusione per incorporazione della S.p.A. Istituto Luce in Cinecittà Holding S.p.A., dando vita alla società unica all'uopo denominata Cinecittà Luce S.p.A., e per la riorganizzazione societaria che prosegue tutt'oggi. Contestualmente alla formalizzazione della fusione per incorporazione vi è stata la nomina di un nuovo Consiglio d'amministrazione a seguito della decadenza del precedente Organo intervenuta in occasione dell'approvazione, in sede Assembleare, del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.

Il precedente Referto sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce S.p.A., concernente l'esercizio finanziario 2009, è stato pubblicato in *Atti parlamentari della XVI Legislatura*, doc. XV, n. 255. La presente Relazione riferisce gli esiti del controllo eseguito sulla detta gestione a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per l'esercizio 2010, nonché nelle più significative evenienze verificatesi alla data corrente.

1. Cinecittà Luce S.p.A. - La normativa di base e l'oggetto sociale

Cinecittà Luce S.p.A., che ha un capitale sociale di euro 75.400.000, interamente versato, è totalmente partecipata dallo Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, benché strutturata nelle forme della società per azioni regolate dalle norme del codice civile, persegue finalità pubbliche, e in quanto tale è posta sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e statutari, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

In via preliminare vi è da segnalare che con D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella legge n. 111 del 15.7. 2011, Cinecittà Luce S.P.A. è stata posta in liquidazione.

In particolare, l'art. 14 della su indicata legge n. 15 del 2011, ai commi 6 e 8 così recita: comma 6. " Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce-Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma é stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari".

comma 8. "Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà»".

Alla data odierna non risulta che le modalità e le prescrizioni del comma 8 ed anche del comma 6 contenute nella su citata normativa siano state poste in essere.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 111/2011 la normativa dello Stato concernente le attività della società era rimasta quella costituita dall'art. 1 del d.P.R. 12

novembre 1984, n. 905, e dall'art. 5 bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, con la legge 23 giugno 1993, n. 202, su cui si è più volte riferito.

Disponeva il citato articolo 1 del DPR con cui è stato approvato, lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che l'Ente provvedesse a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l'attività dell'Ente doveva tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisse veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevedeva poi che l'Ente potesse costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l'art. 5 bis citato nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con l'art. 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 346, e con l'art. 12 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo aver disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, stabiliva che il Ministro del tesoro assumesse la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercitasse i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Prevedeva poi che la società presentasse, annualmente, unitamente alle società in essa inquadrata, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; nonché un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Sulla base del programma preventivamente approvato, il Ministero dei beni e delle attività culturali assegnava ed erogava le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il programma doveva essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

2. Gli Organi e l'organizzazione.

Gli organi statutari di Cinecittà Luce S.p.A. sono l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio sindacale. Nell'anno 2010, il Consiglio d'Amministrazione in carica è stato quello nominato con delibera assembleare dell'11 maggio 2009, composto dal Presidente, dall'Amministratore delegato, e da cinque Consiglieri, con un compenso annuo lordo previsto per il Presidente in euro 160.000, per l'Amministratore delegato in euro 170.000 e per i Consiglieri in euro 25.000 annui.

Il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale, rinnovato in data 11 maggio 2009, hanno percepito ciascuno un compenso annuo lordo di euro 17.500,00.

Dalla medesima data non sono stati previsti gettoni di presenza per alcuno dei membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo, né per il Magistrato della Corte dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 7 riunioni nel corso dell'anno 2010. Il Collegio sindacale si è riunito 7 volte.

Al vertice della struttura amministrativa è il Direttore Generale munito dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

E' nominato, come previsto dallo Statuto, un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili nella persona del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società.

L'assetto complessivo di governo dell'ente non ha subito, nel corso dell'anno 2010 modifiche rispetto all'esercizio precedente.

Come già evidenziato nella relazione 2009, in data 5 maggio 2009 l'Amministratore Unico ha approvato un documento di riorganizzazione della società unica conseguente alla fusione per incorporazione di Istituto Luce in Cinecittà Holding. Il documento prevede che nell'ambito della società siano individuati: la funzione del Direttore Generale; tre funzioni di staff che riportano all'Amministratore Delegato (Sviluppo Progetti e Comunicazione; Comunicazione Web e Cinecittà News; Internal Audit e Compliance); quattro funzioni di staff che riportano al Direttore Generale (Amministrazione Finanza e Controllo; Risorse Umane ed Affari Legali; Acquisti ed Affari Generali; Centro Studi); due funzioni di supporto (uffici di staff Governance e Direttore Generale); tre funzioni di linea (Archivio Storico; Cinema; Promozione).

Sul predetto assetto è stato preliminarmente acquisito il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale soggetto vigilante; dopo di che, il nuovo modello è stato nuovamente approvato, in data 11 maggio 2009, sia in sede assembleare che in seno al neo-costituito Consiglio di Amministrazione della società unica.